

# *STATUTO*

della

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA  
PERSONA DELLA VAL DI FASSA

# *STATUT*

de la

AZIENDA PUBBLICA DE FASCIA DE  
SERVIJES PER LA PERSONA

*Approvato dalla Giunta Regionale il 25.11.2008 con delibera n. 311.*

*Modificato con decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 14.10.2014.*

*Approvata la modifica dalla Giunta Regionale il 05.11.2014 con delibera n. 229.*

*Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 06.02.2017*

*Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20.03.2017*

*Approvata la modifica dalla Giunta Regionale il 17.05.2017 con delibera n. 128*

*Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.03.2018*

*Approvata la modifica dalla Giunta Regionale il 14.06.2018 con delibera n. 122*

## Preambolo

Alla fine del Secolo XIX ed agli inizi del XX anche le nostre vallate vissero, grazie alla diffusione del cristianesimo sociale, un periodo connotato da un crescente senso di solidarietà che vide nascere, fra l'altro, le famiglie cooperative e le casse rurali ed artigiane come mezzi per stemperare la povertà, la miseria, l'emarginazione e le spinte all'emigrazione verso altre terre più ricche. Dai documenti storici della Comunità Generale di Fassa reperiti da fr.Frumenzio Ghetta da Vigo dell'O.F.M., risulta che già nel 1880 la Comunità aveva pensato di edificare in valle una casa di riposo per gli anziani: questa proposta, avanzata dal pievano di allora don Francesco Anderle e che recuperava quella degli altri pievani don Francesco Valentini e don Antonio Leonardi, venne condivisa dai sindaci della valle, che stabilirono così di erigere un ospedale con casa di riposo a Vigo e rivolsero una supplica all'arciduca Carlo Lodovico per ottenere un sussidio. L'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe era pronto ad elargire per questo una somma di tremila fiorini, purché tutti i Comuni di Fassa fossero concordi a realizzare il progetto; pare però che "chi de la val de sora" non abbiano dato il loro consenso e quindi non se ne fece nulla; sui terreni dove si pensava di posizionare l'edificio a San Giovanni furono costruite invece, attorno al 1912, le caserme per l'esercito austro-ungarico.

Negli anni successivi le proposte e le richieste agli enti istituzionali competenti per realizzare una casa di riposo e di cura per anziani si succedettero numerose ed a più riprese, anche perché la Val di Fassa era l'unica del Trentino priva di una struttura di questo tipo. Dopo circa cento anni di attesa, è stato soltanto sul finire degli Anni Ottanta del Secolo XX che la Valle ottenne finalmente risposte positive alla sua esigenza di disporre di una struttura di assistenza e ricovero per le persone anziane, ammalate e non autosufficienti: la Provincia autonoma di Trento assegnò infatti al Comprensorio Ladino di Fassa – in virtù delle competenze ad esso delegate dalle leggi provinciali in materia di servizi socio-assistenziali nel Trentino – tanto i finanziamenti per acquistare gli immobili delle ex Caserme austriache (poi Colonie alpine milanesi) a San Giovanni - storico nucleo situato al centro della valle e fulcro della vita politica, sociale, civile, religiosa e culturale della Comunità di Fassa - quanto quelli per realizzare la nuova struttura e per dotarla di tutte le attrezzature occorrenti al suo funzionamento.

Il Comprensorio provvide così ad eseguire i lavori e le forniture a partire dal 1997 e la nuova Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) comprensoriale per Anziani venne ultimata agli inizi del Secolo XXI. Con la deliberazione n. 22 del 27 novembre 2001, l'Assemblea del Comprensorio decise di configurare inizialmente la R.S.A. come "Istituzione" del

Comprensorio denominata "Cèsa de Paussa de Fascia per jent de età" : e ciò in via transitoria e nell'attesa che anche nel Trentino-Alto Adige venisse operata la riforma delle vecchie Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), regolamentate ancora dalla legge n. 6972 del 17 luglio 1890, così come avvenne a livello nazionale con la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e col D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001. Con la medesima deliberazione n. 22 del 27 novembre 2001 l'Assemblea comprensoriale approvò anche il regolamento sull'ordinamento fondamentale, sui criteri gestionali e sul funzionamento dell'Istituzione del Comprensorio, la quale cominciò ad operare nell'estate del 2003 accogliendo, sul finire di quell'anno, i suoi primi ospiti degenti. Nel mese di luglio del 2008, la R.S.A. comprensoriale per Anziani disponeva di 60 posti letto ed entrava nella sua piena attività, ospitando 49 ricoverati non autosufficienti nei 53 posti letto accreditati in totale, 7 utenti della "Casa Soggiorno" per autosufficienti ed offrendo ospitalità a 6 utenti esterni del "Centro di servizi diurno".

Nel frattempo la riforma delle I.P.A.B. nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata approvata con la legge regionale del 21 settembre 2005, n. 7, che ha recepito i principi della riforma già approvata a livello nazionale ed ha previsto di trasformare le vecchie Istituzioni in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato.

Pertanto anche la "Cèsa de Paussa de Fascia per jent de età" è stata trasformata in una "Azienda pubblica di servizi alla persona" per adeguare la sua configurazione giuridica, al pari di tutte le ex case di riposo e R.S.A. del Trentino adeguandola al nuovo ordinamento.

Con questo passaggio, il Comprensorio ha riconosciuto da una parte, che la "Cèsa de Paussa de Fascia per jent de età" ha conquistato – in circa cinque anni di attività – la capacità di "camminare con la proprie gambe" e di rendersi autonoma sotto tutti i punti di vista e, dall'altra, permetterle di ampliare il suo settore di attività estendendolo – così come è nella natura stessa delle aziende che forniscono appunto "servizi alla persona" – anche ad altri interventi per il soddisfacimento dei bisogni non soltanto della popolazione anziana, ma di tutti coloro che non sono autosufficienti o che si trovano in situazioni di disabilità, di disagio o di malattia attraverso servizi quali il centro diurno, il centro di servizi, l'assistenza domiciliare integrata, l'alloggio protetto, l'hospice ed altri servizi di sollievo alle famiglie ed alle persone in difficoltà.

L'impegno delle istituzioni e degli enti locali della Val di Fassa nel sostenere l' "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa – Azienda pubblica de Fascia de servijes per la persona" è garantito dalla composizione del Consiglio di Amministrazione che prevede una rappresentanza per ciascun Comune della Valle.

Nel tempo i servizi sono stati ampliati e diversificati con l'apertura di diversi servizi all'esterno e l'A.P.S.P. è diventata un punto di riferimento nell'erogazione di servizi residenziali e non alla terza età.

Per continuare a crescere ed a migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati in favore dell'intera comunità ladina fassana, l'Azienda si avvale della collaborazione del volontariato locale e del sostegno dei benefattori, fra i quali è degna di particolare menzione la famiglia del compianto dottor Averardo Buccioli, per molti anni medico condotto a Vigo di Fassa, che per prima ha voluto incoraggiare l'entrata in funzione della "Cèsa de Pausa de Fascia per jent de età" con una significativa elargizione che merita la riconoscenza della Comunità locale.

## ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, ORIGINI E PATRIMONIO

(1) E' costituita, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, la "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa - Azienda pubblica de Fascia de servijes per la persona" (in breve: "A.P.S.P. di Fassa - A P.S P. de Fascia"), ente pubblico non economico, senza finalità di lucro, con sede legale in Sen Jan di Fassa, in Strada di Pré de Lejia, n. 12 - frazione Vigo di Fassa.

(2) L'Azienda è espressione unitaria della volontà dei sei Comuni e della cittadinanza della Val di Fassa; è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.

(3) Il Consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, può modificare, anche temporaneamente, la sede legale dell'Azienda nell'ambito territoriale principale di svolgimento della sua attività, come definito dal presente statuto; può inoltre costituire, per ragioni ed esigenze organizzative, sedi operative in qualsiasi ambito territoriale.

(4) L'Azienda trae origine dalla trasformazione, come detto nel preambolo, della R.S.A. comprensoriale per Anziani "Cèsa de Pausa del Fascia per jent de età", costituita nel 2001 come "istituzione" del Comprensorio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed attiva dal 2003.

(5) Il patrimonio dell'A.P.S.P. di Fassa è costituito dalla sua sede individuata con la p.ed. 466 e con la p.f. 88/4 nel C.C. di Vigo di Fassa, che il Comprensorio Ladino di Fassa, attuale proprietario, cede gratuitamente all'Azienda, insieme con tutti i beni mobili, gli arredi, le attrezzature e simili in essa contenuti, nello stato in cui attualmente si trovano; il patrimonio immobiliare dell'A.P.S.P. di Fassa presenta un valore complessivo di € 5.391.982,68, così come risulta dall'inventario del Comprensorio alla data del 31 dicembre 2007, accertato e verificato dalla

Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione n. 223/2008 del 30 aprile 2008.

(6) Il valore del patrimonio dell'Azienda verrà comunque verificato e rideterminato dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il riordino delle I.P.A.B. approvato col Decreto del Presidente della Regione del 13 aprile 2006, n. 3/L e s.m.

## ARTICOLO 2 LOGO

(1) L'A.P.S.P. di Fassa è dotata del seguente logo adottato dal Consiglio di Amministrazione.



## ARTICOLO 3 SCOPI DELL'A.P.S.P. DI FASSA

(1) L'A.P.S.P. di Fassa, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla vigente legislazione nazionale, regionale e provinciale e persegue i seguenti scopi:

- a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti; in particolare l'Azienda, attraverso i servizi Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), Hospice, Casa di Soggiorno per anziani, Centro diurno, Centro di Servizi, Alloggi protetti, Assistenza domiciliare integrata e Servizi di sollievo per le famiglie, provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione non autosufficiente e di

persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio: a tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della programmazione provinciale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e di eccellenza anche avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche e di pratiche e terapie non farmacologiche, tra le quali quelle che riconoscono il valore terapeutico degli animali, promuovendo in tali ambiti iniziative, attività, studi e ricerche anche nel campo riabilitativo e delle cure palliative a favore di pazienti affetti da patologie allo stato terminale;

c) realizzare attività strumentali volte all'ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del suo patrimonio ed al finanziamento delle attività istituzionali di competenza dell'Azienda.

(2) L'A.P.S.P. di Fassa, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

#### ARTICOLO 4 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

(1) Le attività istituzionali dell'A.P.S.P. di Fassa sono disciplinate da regolamenti approvati dal suo Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni; i regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso ai servizi, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe.

#### ARTICOLO 5 AMBITO TERRITORIALE IN CUI L'A.P.S.P. DI FASSA ESPLICA LA SUA ATTIVITÀ

(1) L'Azienda esplica la sua attività nei seguenti ambiti territoriali:

a) quello principale, costituito dal territorio dei Comuni che fanno parte del Comun general de Fascia, e precisamente: Canazei-Cianacei, Campitello di Fassa-Ciampedel, Mazzin-Mazin, Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, Soraga-Soraga e Moena-Moena;

b) quello secondario, costituito dal territorio della Regione Trentino Alto Adige, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali

titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;

c) quello residuale, costituito dal territorio nazionale italiano, nel quale possono essere erogati singoli servizi, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

## ARTICOLO 6 CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI

(1) Accedono ai servizi erogati dall'A.P.S.P. di Fassa, secondo le modalità proprie di ciascun servizio definite ed approvate nel regolamento del servizio stesso:

1. tutti i soggetti residenti nell'ambito territoriale principale di attività dell'Azienda, con possibilità di estendere l'accesso ai servizi a bassa soglia o di emergenza anche a coloro che sono presenti temporaneamente sul medesimo territorio;
2. tutti i soggetti utenti che insistono sull'ambito territoriale secondario, a parità di priorità di accesso con i residenti dell'ambito principale, se inviati dai soggetti preposti in base agli atti sottoscritti con i titolari del servizio;
3. i soggetti residenti nell'ambito territoriale residuale, in relazione all'eventuale ulteriore disponibilità del servizio, in base a criteri di valutazione e priorità definite dall'Azienda.

(2) L'A.P.S.P. di Fassa può prevedere agevolazioni per la fruizione dei servizi da parte dei residenti nell'ambito principale della sua attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno, e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell'ambito principale di attività dell'Azienda.

(3) L'Azienda può escludere determinati utenti dall'accesso ai servizi o sospendere l'erogazione nei loro confronti solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari dei servizi stessi.

## ARTICOLO 7 RAPPORTI DELL'A.P.S.P. CON I PORTATORI DI INTERESSI E CON LA COMUNITÀ LOCALE

(1) Al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, l'A.P.S.P. di Fassa adotta, nelle forme disposte dal Consiglio di amministrazione, i seguenti strumenti di gestione: carta dei servizi; modalità di rendicontazione sociale delle proprie attività e contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso ai servizi, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe.

#### ARTICOLO 8 BENEFATTORI

(1) L'Azienda riconosce, valorizza e tutela i propri benefattori affinché ne sia conservata e trasmessa ai posteri la memoria.

#### ARTICOLO 9 VOLONTARIATO

(1) L'Azienda, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dal presente statuto ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della sua natura giuridica, promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti; a tal fine garantisce l'accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

#### ARTICOLO 10 RISPETTO DELLE FEDI RELIGIOSE E ASSISTENZA RELIGIOSA

(1) L'Azienda riconosce l'importanza della Chiesa cattolica in quanto collegata alle tradizioni storico-culturali locali e garantisce il rispetto delle diverse fedi religiose assicurando le condizioni affinché ciascun utente possa esprimerle ed esercitarne il culto secondo le sue esigenze.

#### ARTICOLO 11 ORGANI DELL'A.P.S.P. DI FASSA

(1) Sono organi dell'A.P.S.P. di Fassa:

1. il Consiglio di amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Direttore;
4. l'Organo di revisione.



## ARTICOLO 12 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(1) Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici, assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

(2) Il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata dei sei Comuni che fanno parte del Comune general de Fascia, e precisamente i comuni di Canazei-Cianacei, Campitello di Fassa-Ciampedel, Mazzin-Mazin, Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, Soraga-Soraga e Moena-Moena.

(3) Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

(4) I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi; ai fini del calcolo dei mandati, si considerano solo quelli svolti come consigliere della nuova Azienda.

## ARTICOLO 13 REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE E PARI OPPORTUNITÀ FRA I SESSI

(1) I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.

(2) Le designazioni devono assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ed una presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

(1) I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il loro mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione ed al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'A.P.S.P. di Fassa.

(2) Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula; il consigliere che non ottemperasse alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivassero.

(3)Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione aziendale generale.

(4)Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione.

## ARTICOLO 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(1)Al Consiglio di amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
2. convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni;
3. eleggere il Presidente<sup>i</sup>;
4. nominare l'Organo di Revisione;
5. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
6. definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
8. definire le attività di natura sociale, assistenziale, sanitaria, che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale (es. comuni o comunità di valle)
9. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
11. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
12. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
13. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
14. accettare donazioni e lasciti in favore dell'azienda;
15. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dallo stesso Consiglio di amministrazione;

16. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dallo stesso Consiglio di amministrazione;
17. deliberare l'accensione di mutui;
18. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
19. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni
20. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
21. attivare fusioni con altre aziende;
22. individuare la natura e la qualità degli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
23. definire e assegnare gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni e innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni e non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
24. attivare e definire vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza aziendale;
25. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
26. definire la dotazione organica dell'azienda;
27. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
28. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato;
29. affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
30. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti.

## ARTICOLO 16

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(1) Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare:

- il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico e le tariffe per i servizi svolti;
- il bilancio d'esercizio.

(2) Si raduna, inoltre, ogniqualvolta ce ne sia bisogno o lo richieda l'urgenza, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

- (3)Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
- (4)Gli avvisi di convocazione devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno e vanno recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.
- (5)Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore ed all'Organo di revisione.
- (6)Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore col diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
- (7)In mancanza delle formalità prescritte, la seduta del Consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti ed il Consiglio può decidere la trattazione di qualsiasi argomento per accettazione unanime dei componenti stessi.
- (8)In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- (9)Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
- (10)Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese, tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
- (11)Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio di amministrazione.
- (12)Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste da questo articolo.

## ARTICOLO 17 IL PRESIDENTE

- (1)Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P. di Fassa ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un altro componente del Consiglio di amministrazione con funzioni di Vicepresidente, che viene nominato dal Presidente stesso.
- (2)Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ossia con almeno quattro voti su sette, con votazione a scrutinio segreto.
- (3)Al Presidente spetta:

1. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
2. dare impulso e promuovere le strategie aziendali,
3. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
4. concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
5. autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
6. integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
7. esercitare le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione nei limiti di legge;
8. adottare provvedimenti di urgenza che dovranno essere ratificati dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva all'adozione.

## ARTICOLO 18 IL DIRETTORE

(1) Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda ed è responsabile della sua gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi che gli vengono assegnati dal Consiglio di amministrazione.

(2) Egli è, altresì, responsabile della correttezza amministrativa, nonché dell'efficienza e dell'efficacia di gestione, in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnatigli, alle attribuzioni ed alle deleghe conferitegli.

(3) Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P. di Fassa.

(4) Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario, senza diritto di voto, ne redige i verbali e li sottoscrive, autentica e rilascia le copie degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza dell'Azienda e ne riferisce al Presidente, dal quale dipende funzionalmente, cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio esprimendo il proprio parere sulla legittimità dell'atto, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi che devono pronunciarsi su di esse.

(5) Al Direttore competono inoltre tutti gli adempimenti a lui specificatamente attribuiti o riservati dalla normativa vigente.

(6) E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o

funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

## ARTICOLO 19 CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL DIRETTORE

(1) Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.

Requisito per l'accesso alla selezione è il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno **triennali** in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure che l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno **cinque** anni presso APSP.

Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

(2) Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

(3) L'Azienda può stipulare una convenzione con altre AA.PP.S.P. per l'affidamento dell'incarico di direzione ad un unico Direttore; la convenzione definisce la durata e le modalità della prestazione del servizio del Direttore nelle varie Aziende, gli emolumenti che gli spettano ed i criteri per il riparto della spesa fra le Aziende convenzionate.

## ARTICOLO 20 L'ORGANO DI REVISIONE

(1) I compiti di revisione sono affidati all'Organo di revisione disciplinato dal regolamento regionale e che, per l'A.P.S.P. di Fassa, è costituito da un revisore unico.

(2) L'Organo di revisione collabora col Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

(3) Il Consiglio di amministrazione può affidare all'Organo di revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione.

## ARTICOLO 21 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

(1) L'A.P.S.P. di Fassa ispira la sua organizzazione e la sua attività gestionale ai seguenti principi fondamentali:

- centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
- integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
- strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
- distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.

(2) Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio-sanitari alla persona, l'A.P.S.P. di Fassa può realizzare forme di organizzazione e/o accordi o convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e no profit, e con altri soggetti del volontariato sociale – nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse umane ed economico-patrimoniali disponibili.

(3) L'Azienda può inoltre costituire società e fondazioni di diritto privato oppure partecipare ad esse al fine di svolgere attività strumentali rispetto a quelle istituzionali.

(4) Il Consiglio di amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

## ARTICOLO 22 PERSONALE

(1) Il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale dell'A.P.S.P. di Fassa secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

(2) Il regolamento per il personale stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale e nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.

(3) L'A.P.S.P. di Fassa assicura la crescita professionale e la formazione continua del suo personale attraverso l'organizzazione diretta di attività formative oppure anche in collaborazione od in associazione con altri soggetti pubblici o privati per questo idonei.

ARTICOLO 23  
BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI

(1) I beni patrimoniali indisponibili dell'A.P.S.P. di Fassa sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in modo diretto dall'attività istituzionale; essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

(2) L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:

- a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- b) eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
- c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

(3) L'Azienda cura la conservazione ed il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per quelli di interesse storico-artistico.

ARTICOLO 24  
MEZZI FINANZIARI

(1) L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- g) altre entrate.

(2) Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile dell'Azienda, sono destinate direttamente od indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 25  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

(1) L'A.P.S.P. di Fassa opera osservando il principio della programmazione economico-finanziaria.

(2) Il regolamento di contabilità, nel rispetto della legge e del regolamento regionale, precisa i contenuti del piano programmatico e definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'Azienda.



## ARTICOLO 26 TARIFFE

- (1)Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.
- (2)Attraverso la valorizzazione del patrimonio, il Consiglio di amministrazione può prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari, così come può stabilire tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

## ARTICOLO 27 FORME DI CONTROLLO INTERNO

- (1)Il regolamento di contabilità dell'A.P.S.P. di Fassa prevede le seguenti forme di controllo interno:
- a)controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - b)controllo di gestione;
  - c)valutazione della dirigenza;
  - d)valutazione e controllo strategici.

## ARTICOLO 28 SERVIZIO DI TESORERIA

- (1)L'Azienda affida il proprio servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del suo regolamento di contabilità.

## ARTICOLO 29 ATTIVITÀ CHE RESIDUANO DOPO L'EVENTUALE ESTINZIONE DELL'AZIENDA

- (1)In caso di estinzione dell'A.P.S.P. di Fassa, le attività che residuassero dopo la sua liquidazione saranno trasferite ai sei Comuni che fanno parte del Comun general de Fascia.

<b>INDICE</b>	
Preambolo	pagina 2
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, ORIGINI E PATRIMONIO	" 4
ARTICOLO 2 – LOGO	" 5
ARTICOLO 3 – SCOPI DELL’A.P.S.P. DI FASSA	" 5
ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ	" 6
ARTICOLO 5 – AMBITO TERRITORIALE IN CUI L’APSP DI FASSA ESPLICA LA SUA ATTIVITÀ	" 6
ARTICOLO 6 – CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI	" 7
ARTICOLO 7 – RAPPORTI DELL’APSP CON I PORTATORI DI INTERESSI E CON LA COMUNITA’ LOCALE	" 7
ARTICOLO 8 – BENEFATTORI	" 8
ARTICOLO 9 – VOLONTARIATO	" 8
ARTICOLO 10 – RISPETTO DELLE FEDI RELIGIOSE E ASSISTENZA RELIGIOSA	" 8
ARTICOLO 11 – ORGANI DELL’A.P.S.P. DI FASSA	" 8
ARTICOLO 12 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	" 9
ARTICOLO 13 – REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE E PARI OPPORTUNITA’ FRA I SESSI	" 9
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI	" 9
ARTICOLO 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	" 10
ARTICOLO 16 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	" 11
ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE	" 12
ARTICOLO 18 – IL DIRETTORE	" 13
ARTICOLO 19 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL DIRETTORE	" 14
ARTICOLO 20 – L’ORGANO DI REVISIONE	" 14
ARTICOLO 21 – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	" 15
ARTICOLO 22 – PERSONALE	" 15
ARTICOLO 23 – BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI	" 16
ARTICOLO 24 – MEZZI FINANZIARI	" 16
ARTICOLO 25 – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	" 16
ARTICOLO 26 – TARIFFE	" 17
ARTICOLO 27 – FORME DI CONTROLLO INTERNO	" 17
ARTICOLO 28 – SERVIZIO DI TESORERIA	" 17
ARTICOLO 29 – ATTIVITÀ CHE RESIDUANO DOPO L’EVENTUALE ESTINZIONE DELL’AZIENDA	" 17

---

<sup>i</sup> Punto da non riportare nel caso in cui il Presidente sia indicato direttamente dai soggetti designanti e nominato dalla Giunta Provinciale.